

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	677
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1124-B) (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato).	677
PRESIDENTE	677, 678, 679, 681, 685
BUCCIARELLI DUCCI, <i>Relatore</i>	677, 678, 679, 681, 685
AMATUCCI	677, 678, 681
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	678, 679, 681, 685
FACCHIN	678
ROCCHETTI	679
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	688

La seduta comincia alle 10,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. È in congedo il deputato Vigo.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (1124-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ci è stato rinviato dal Senato con numerosi emendamenti sui quali la nostra Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bucciarelli Ducci, ha facoltà di riferire.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Tengo ad informare gli onorevoli colleghi che gran parte di questi emendamenti sono formali e soltanto alcuni riguardano anche la sostanza. Queste modifiche, oltre ad essere state approvate, credo all'unanimità, dalla Commissione del Senato, sono anche condivise dalle categorie interessate. Pertanto, proporrei di approvare il testo così come ci ritorna dal Senato, anche per evitare ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Faccio rilevare agli onorevoli colleghi che è stato rimesso a tutti i componenti della Commissione un ordine del giorno firmato dal segretario nazionale degli ufficiali giudiziari, col quale si raccomanda

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

l'approvazione con sollecitudine del disegno di legge con le modifiche apportate dal Senato.

Noi, però, dobbiamo prescindere da questo ordine del giorno, e dobbiamo solo preoccuparci che la legge sia perfetta. Altrimenti, per voler fare presto, approveremo delle leggi imperfette e difettose.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 5, al quale si aggiunge un terzo punto per le prove di esame:

« 3°) di un saggio di dattilografia ».

AMATUCCI. Questo saggio di dattilografia per gli ufficiali giudiziari costituisce una innovazione notevole nell'ordinamento attualmente esistente degli ufficiali giudiziari. Io domando a che cosa serve questa prova di dattilografia, quando sappiamo che è in discussione la proposta del Ministero della giustizia di inserire il ruolo dei dattilografi, scrittorali e inservienti. Mi pare che questa innovazione costituisca un'aggiunta veramente dannosa. Pertanto propongo che essa non venga approvata.

BUCCIARELLI DUCCI, Relatore. Sono favorevole alla modifica.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Senato.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 13:

« La Commissione, constatata l'integrità dei suggelli, procede all'apertura del piego o dei pieghi contenenti le buste. Man mano che ciascuna di queste viene aperta, il segretario appone lo stesso numero progressivo tanto sul lavoro quanto sulla busta contenente il nome del candidato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 20 è stato così modificato:

« L'ufficiale giudiziario è tenuto a prestare nell'interesse dei terzi una cauzione di lire 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, a Corte d'appello, a tribunale o a pretura uni-

ficata. L'ufficiale giudiziario addetto ad una pretura è tenuto a prestare una cauzione di lire 50.000 ».

AMATUCCI. Prima che il relatore esprima il suo parere su questo emendamento, ricordo che su questo punto si accese una discussione nella nostra Commissione per limitare la cauzione al minimo possibile. Si disse, da alcuni componenti della Commissione, che bisognava favorire coloro che non si trovavano in condizione di versare una cauzione elevata. Ci mettemmo quindi d'accordo sulla somma di lire 20.000. Invece il Senato ha portato la cauzione a lire 100.000, limitandola a lire 50.000 solo per gli ufficiali giudiziari addetti ad una pretura. Inoltre, noi avevamo previsto il modo di versamento di questa cauzione, stabilendo che esso potesse essere effettuato in rate mensili. Questa parte è stata soppressa dal Senato.

Sono perciò contrario alle modifiche apportate.

FACCHIN. Anche io sono contrario, innanzi tutto perché mi pare che la cauzione, sia di 100.000 o sia di 50.000 lire, non garantisca nulla. In secondo luogo perché si sobbarcano questi funzionari a un onere che mi sembra eccessivo.

BUCCIARELLI DUCCI, Relatore. L'aumento della cauzione ha questo significato: che essa non deve avere soltanto un valore simbolico, ma anche sostanziale per garantire sia lo Stato che i privati. Mi pare che la misura della cauzione fissata dal Senato sia sopportabile. Quanto alle modalità, ci si può riportare alle norme generali, e in ogni modo esse potrebbero costituire oggetto di una norma regolamentare.

Propongo perciò l'approvazione del testo del Senato.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 24 è stato così modificato:

« L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento davanti al capo dell'ufficio, al quale è addetto, con una formula prescritta per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ».

BUCCIARELLI DUCCI, Relatore. Si tratta di una semplice modifica formale. Ne propongo l'approvazione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

ROCCHETTI. Io veramente non capisco che cosa intenda dire il Senato con la frase « una formula prescritta... ». Forse la spiegazione logica potrebbe essere questa: che la formula attuale potrebbe essere in seguito modificata, e allora il Senato ha voluto prevedere questo dinamismo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica del Senato.

(È approvata).

Articolo 25 primo comma:

« Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. Non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, né ricoprire pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo fare un rilievo sull'articolo 34, al quale il Senato non ha apportato alcuna modifica. Questo articolo prevede il caso che le Corti d'assise di primo o di secondo grado siano convocate dal Presidente della Corte d'appello in sede diversa da quella normale, e stabilisce quali sono gli ufficiali giudiziari competenti a prestare la loro attività. Il secondo comma prevede che ai designati ufficiali giudiziari competono gli stessi diritti che competerebbero agli ufficiali giudiziari delle Corti d'appello.

È evidente che ci si riferisce soltanto al caso in cui la Corte d'assise d'appello sia convocata fuori della sede normale. Quando invece è convocata, fuori della sede normale la Corte di assise di primo grado, allora presteranno servizio gli ufficiali giudiziari del luogo in cui la Corte è convocata, ma i diritti e le indennità saranno quelli degli ufficiali giudiziari del tribunale.

Questo deve valere come chiarimento.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto del chiarimento.

Segue il secondo comma dell'articolo 37:

« La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il primo presidente della Corte Suprema di cassazione o della Corte di appello, secondo la rispettiva competenza ».

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Io propongo l'approvazione del testo del Senato. In fondo si è voluto non scomodare il primo presidente della Cassazione e il primo presidente della Corte d'appello. Del resto è stabilito che questi due magistrati debbono dare il loro parere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La modifica risponde anche ad una ragione di uniformità con i principi generali relativi alle nomine ad uffici pubblici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 37 nel testo del Senato.

(È approvato).

Vi è ora l'articolo 41, n. 4:

« 4°) quello trascorso in stato di sospensione applicata come pena disciplinare ovvero ai sensi dell'articolo 146, primo e secondo capoverso ».

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. In questo, come in altri articoli seguenti, abbiamo delle modificazioni di numeri d'articoli, rispondenti a ragioni di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica apportata al n. 4 dell'articolo 41:

(È approvata).

Pongo ora in votazione le modifiche apportate negli articoli dal 52 al 79.

Articolo 52, ultimo comma:

« Quando l'incolpato non ottemperi, senza giustificato motivo, alla intimazione di presentarsi per ricevere la censura incorre senz'altro nella sospensione e gli atti relativi sono trasmessi a tale uopo al Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Articolo 54, primo comma:

« La sospensione importa, proporzionalmente alla sua durata, la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni, la privazione dell'indennità integrativa e la privazione della quota di cui agli articoli 127 e seguenti. Essa può durare da uno a sei mesi, salvo che la legge non disponga diversamente, ed è inflitta, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento ».

(È approvato).

Articolo 56, quarto comma:

« Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, e, in ogni caso, quando

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

debba farsi luogo alla comunione di cui all'articolo 128, il posto è lasciato vacante durante la sospensione, e l'assegno suindicato è a carico degli altri ufficiali giudiziari per la quota di cui agli articoli 127 e seguenti ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza. La rimanenza che all'ufficiale giudiziario potrebbe spettare è accantonata sino all'esito del procedimento penale o disciplinare».

(È approvato).

Articolo 57, terzo comma:

«Se gli sia inflitta una punizione minore, ovvero la sospensione per durata inferiore a quella preventiva sofferta, debbono essere corrisposti in tutto o in parte, secondo i casi, e tenuto conto dell'assegno alimentare di cui al precedente articolo 56, il resto dell'indennità e la rimanenza accantonata».

(È approvato).

Articolo 59:

«Nei casi di sospensione dalla funzione ai termini degli articoli 55, 56 e 104, terzo comma, spetta al Ministro, o al primo presidente della Corte di cassazione o al primo presidente della Corte di appello che emette il relativo decreto, di concedere contemporaneamente o con successivo decreto l'assegno alimentare preveduto nel precedente articolo 56».

(È approvato).

Articolo 60, lettere g), i) e m):

«g) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivenza in tali abusi».

«i) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa al principio di disciplina o di autorità».

«m) per offesa alla persona del Capo dello Stato, al Parlamento, o alle istituzioni costituzionali dello Stato».

(È approvato).

Articolo 62, primo comma:

«All'ufficiale giudiziario è comminata la destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare».

(È approvato).

Articolo 68, secondo comma:

«La disposizione precedente non si applica nel caso di destituzione di diritto e nei casi di sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 56 e 104, terzo comma».

(È approvato).

Articolo 70, primo comma:

«Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o nuovi elementi di prova a carico dell'ufficiale giudiziario. Il procedimento può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospensione o la destituzione, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esistenti, facciano presumere che sia applicabile una minore sanzione o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito».

(È approvato).

Articolo 71, ultimo comma:

«L'ufficiale giudiziario durante il periodo del congedo è considerato in servizio ai fini della indennità integrativa e della ripartizione di cui agli articoli 127 e seguenti».

(È approvato).

Articolo 75, secondo comma:

«L'assegno di cui al comma precedente è dovuto, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari e in ogni caso quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'articolo 128, sulla quota, eventualmente integrata dalla indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, secondo le norme della ripartizione, compreso nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa».

(È approvato).

Articolo 79, ultimo comma:

«Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a loro domanda prima del settantesimo anno di età possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina e sempre che siano anche fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni».

(È approvato).

Vi è ora l'articolo 87, aggiuntivo:

«È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero, fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente od a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio».

Nella sede capoluogo di distretto o di circondario, la richiesta degli atti di esecuzione e dei protesti cambiari è ricevuta da un unico ufficio costituito rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione delle richieste ricevute tra gli ufficiali giudiziari dell'ufficio, esclusa la Suprema Corte di cassazione.

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

AMATUCCI. Debbo fare rilevare che questo articolo aggiuntivo è in aperta contraddizione con gli articoli 154 e 155 del disegno di legge. Noi escludemmo questo articolo, che era compreso nel progetto governativo, perché, così come era stato redatto, significava andare contro la realtà e le esigenze dell'attività professionale. Chi esercita la professione sa come non sia sempre possibile, anche nell'interesse dei clienti, fare all'ufficiale giudiziario la richiesta di atti nel suo ufficio. Che poi l'aiutante ufficiale giudiziario possa ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario, come è detto nell'ultimo comma, è una norma in contrasto con gli articoli 154 e 155 del disegno di legge, dove è detto che l'aiutante ufficiale giudiziario collabora con l'ufficiale giudiziario per la notificazione degli atti penali, civili e amministrativi. Non si capisce perché questo « aiutante » non possa ricevere gli atti se non quando è assente l'ufficiale giudiziario titolare.

Sono quindi contrario all'articolo aggiuntivo.

BUCCIARELLI-DUCCI, *Relatore*. Si è voluto elevare la dignità degli ufficiali giudiziari e dare un contenuto alla istituzione dell'ufficiale giudiziario dirigente. Sono quindi favorevole al testo approvato dal Senato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È parso alla Commissione del Senato, come era parso al Governo, che se si riconosce la necessità di definire un po' meglio la posizione dell'ufficiale giudiziario dirigente, è anche necessario trarne tutte le conseguenze, vale a dire che la richiesta di notifica di atti di citazione, ecc., deve essere fatta direttamente all'ufficiale giudiziario.

Quanto al contrasto tra l'ultimo comma dell'articolo 87 introdotto dal Senato e l'articolo 154, cui allude l'onorevole Amatucci, mi pare che esso non ci sia. Anzi, secondo il testo del Senato la posizione dell'aiutante ufficiale giudiziario è esattamente chiarita. Vale a dire: titolare dell'ufficio è l'ufficiale giudiziario ed è lui il responsabile dell'ufficio. L'aiutante è soltanto uno che coadiuva l'ufficiale giudiziario, ma non ha una competenza propria, anche se può fare certi atti e per questi atti ha assicurati certi emolumenti. Se

l'aiutante ufficiale giudiziario è un semplice aiutante, è logico che esso possa ricevere gli atti solo quando manca l'ufficiale giudiziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 87.

(E approvato).

Pongo ora in votazione successivamente le modifiche apportate agli articoli da 88 a 147 sulle quali non vi sono osservazioni né emendamenti.

Articolo 88, primo e secondo comma:

« Salvo quanto è regolato da leggi speciali, l'ufficiale giudiziario delle preture, dei tribunali e delle corti, nella circoscrizione territoriale del mandamento nel cui capoluogo risiede, compie, con attribuzione esclusiva, gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza delle autorità giudiziarie alle quali è addetto.

Egli ha competenza promiscua per tutti gli altri atti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale appartiene ».

(E approvato).

Articolo 95, terzo comma:

« Gli ufficiali giudiziari richiesti notificano per copia l'avviso medesimo ed il relativo precetto contenuti in un unico stampato, valendosi del modulo che viene loro consegnato. Essi devono eseguire tale notificazione sollecitamente, e non più tardi del quinto giorno dopo che ne hanno avuta richiesta dal cancelliere, facendone constare mediante relazione scritta e firmata nell'originale, che deve conservarsi in cancelleria ».

(E approvato).

Articolo 100, primo comma:

« Gli Uffici del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 141, procedono ai pagamenti delle somme recuperate che siano di spettanza degli ufficiali giudiziari ogni quindici giorni per quelli iscritti ai campioni amministrativi e alla fine di ogni bimestre per quelli iscritti nei campioni civili e penali ».

(E approvato).

Articolo 101, n. 6°:

« 6° registro per la restituzione delle somme depositate ».

(E approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Articolo 103, ultimo comma:

« A margine degli originali e delle copie l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma ».

(È approvato).

Articolo 109, n. 9°):

« 9°) il diritto di assistenza di cui al successivo articolo 118 ».

(È approvato).

Articolo 110:

« Per la iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno dei registri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 101, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 18 ».

(È approvato).

Articolo 111, primo comma:

« Nei casi previsti dall'articolo 93, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 15 a facciata ».

(È approvato).

Articolo 113:

« Per ogni causa spetta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di chiamata di lire 100. Tale diritto è corrisposto una sola volta ».

(È approvato).

Articolo 114, c):

« c) per gli atti relativi agli affari di competenza della pretura e per quelli di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari di cui al secondo comma dell'articolo 88, lire 30 ».

(È approvato).

Articolo 115:

« Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo articolo 116, è dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire 150;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire 300 ».

(È approvato).

Articolo 118:

« All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta un diritto pari, per importo, a quello di vacanza di cui al precedente articolo 117, e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste ».

(È approvato).

Articolo 119, secondo e terzo comma:

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita per ogni chilometro nella misura di lire 5 o, rispettivamente, di lire 10, a seconda che si tratti di notificazione ovvero di compimento di altro atto che importa la redazione di un verbale. L'indennità suddetta non può essere comunque inferiore alle lire 30 nel primo caso e alle lire 60 nel secondo, e non è dovuta quando la notificazione dell'atto è eseguita a mezzo del servizio postale.

All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del comune sede dell'ufficio, si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado X ».

(È approvato).

Articolo 121:

« L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, la quale è ripartita in misura eguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso comune, sia costretto a percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario più indennità di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa località proceda a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero, o di qualsiasi Amministrazione dello Stato, o di parti ammesse al gratuito patrocinio, l'anticipazione da parte dell'erario è limitata alla sola trasferta di maggiore importo. Le altre anticipazioni sono prenotate a debito ».

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Articolo 122, primo comma :

« Per tutti gli atti da effettuarsi nel giorno stesso della richiesta i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà. Lo stesso aumento spetta quando la richiesta è fatta nelle ore pomeridiane del giorno antecedente alla esecuzione dell'atto ».

(È approvato).

Articolo 122, quarto comma :

« Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 121, il diritto di urgenza è dovuto una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importi il maggiore diritto o la maggiore indennità ».

(È approvato).

Articolo 127, secondo e terzo comma :

« Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entità, il magistrato che è a capo dell'ufficio giudiziario può disporre che esso sia periodicamente depositato in conto corrente presso l'ufficio postale o in conto corrente bancario.

I proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'erario, detratte le spese e le quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 156, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali tra gli ufficiali giudiziari, nei limiti e con le norme di cui ai successivi articoli 128 e 129 ».

(È approvato).

Articolo 128, primo e secondo comma :

« Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui al precedente articolo 127.

A tal fine, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello, o, nelle città che non siano sede di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi, distinti per voci, riscossi nel mese precedente, detratte le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo eventualmente conto del disposto di cui al secondo comma del successivo articolo 156. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 124, l'importo della percentuale stessa, al netto del dieci per cento per le spese, e delle somme

eventualmente dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto articolo 156, primo comma, n. 2 ».

(È approvato).

Articolo 129 :

« Nelle sedi ove esiste un solo ufficio la ripartizione fra gli ufficiali giudiziari viene effettuata dal dirigente secondo le norme contenute nel precedente articolo 128, in quanto applicabili; ma l'eventuale reclamo contro le operazioni del riparto è proposto al capo dell'ufficio stesso ».

(È approvato).

Articolo 130 :

« Agli ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del precedente articolo 109, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonché della tassa di cui al successivo articolo 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso al grado XI dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete, a carico dell'Erario, una indennità integrativa fino a raggiungere tale limite.

L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile — sentita la Commissione di vigilanza e disciplina — di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi X e IX di gruppo B dell'ordinamento gerarchico statale.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato della anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, per gli effetti della indennità integrativa, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero ».

(È approvato).

Articolo 131, primo comma :

« Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, nei primi sette giorni di ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta dello ammontare delle indennità integrative, corredata dello stato relativo ai proventi percepiti nel mese precedente, nel quale deve essere tenuto distinto l'ammontare dei diritti fissi per le notificazioni postali da quello degli altri proventi, e, se del caso, del verbale del riparto ».

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Articolo 131, terzo comma:

« I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un « registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari » conforme al modulo prescritto dal Ministero di grazia e giustizia, e quindi i presidenti di collegi ed i pretori in base alle risultanze del registro e dello stato dei proventi, nonché dello stato prescritto dall'articolo 134, e avuto riguardo all'anzianità di servizio degli aventi diritto, procedono alla liquidazione delle indennità integrative eventualmente dovute a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti. Ne rilasciano quindi mandato di pagamento entro cinque giorni dalla presentazione dello stato di cui al primo comma.

(È approvato).

Articolo 131, quinto comma:

« Quando la indennità sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo dei proventi garantito, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, può ritenersi la somma, data in eccedenza, anche nel successivo anno solare ».

(È approvato).

Articolo 132, primo comma:

« Qualora l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, in ciascuno di essi viene compilato lo stato dei proventi riscossi, in conformità del precedente articolo 131, e viene presentato al rispettivo capo dell'ufficio, ma, ai fini della indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato dal quale risulti maggiore la cifra dei proventi riscossi ».

(È approvato).

Articolo 136:

« Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta, e devono altresì effettuare un congruo deposito per le eventuali spese degli atti esecutivi e della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile ».

(È approvato).

Articolo 137, secondo comma:

« I diritti e le indennità di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuita-

mente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio ».

(È approvato).

Articolo 138, secondo comma:

« Nessuna anticipazione è dovuta dallo Stato, tranne nel caso previsto dal precedente articolo 137 ».

(È approvato).

Articolo 140, primo e secondo comma:

« Qualora non si sia verificata la ipotesi prevista dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile, in base ai quali fu eseguito il deposito a norma del precedente articolo 136, l'ufficiale giudiziario deve far risultare nel registro di cui al numero 6 dell'articolo 101 l'importo della somma restituita, la data della restituzione e la firma per quietanza del ricevente.

La somma di cui non è stata chiesta la restituzione nel momento del ritiro dell'atto originale o nel termine di tre mesi da esso è versata in deposito truttifero intestato all'ufficiale giudiziario o, deve esiste, al dirigente, nell'ufficio postale del luogo e, trascorsi sei mesi dalla data del deposito, è devoluta allo Stato ».

(È approvato).

Articolo 141, ultimo comma:

« Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 108, n. 2, al netto del terzo spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari, è dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima ».

(È approvato).

Articolo 142, primo comma:

« Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi, e della tassa di cui al precedente articolo 141, superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VII dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

(È approvato).

Articolo 143, primo comma:

« Entro il 15 gennaio di ciascun anno il cancelliere indicato nell'articolo 106 trasmette al procuratore del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente ».

(È approvato).

Articolo 143, terzo comma:

« Qualora il procuratore del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di giorni dieci dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso il detto termine, il procuratore del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 146 ».

(È approvato).

Articolo 144, primo comma:

« Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 143, in caso di tramutamento, l'ufficiale giudiziario prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri ed il relativo prospetto riassuntivo delle iscrizioni fino a quel momento eseguite ».

(È approvato).

Articolo 145, primo comma:

« Ai fini del versamento di cui all'articolo 142, sono calcolati cumulativamente tutti i proventi riscossi dall'ufficiale giudiziario che sia chiamato a prestare contemporaneamente servizio in due o più uffici ».

(È approvato).

Articolo 146, primo comma:

« Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti dall'articolo 142 non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci giorni, e contro la ingiunzione medesima non è ammessa opposizione ».

(È approvato).

Articolo 147:

« Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché dal 6 al 19, sostituito al requisito indicato alla lettera g) dell'articolo 4 il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

L'esame di concorso consta di una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con la quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di calligrafia, e di una prova orale sulle norme di procedura che riguardano la notificazione degli atti, nonché su nozioni dell'ordinamento giuridico.

Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio di dattilografia ».

BUCCIARELLI-DUCCI, *Relatore*. Questo articolo è nuovo e contiene una modifica sostanziale. Si era ritenuto da parte della Commissione della Camera che gli attuali commessi fossero rimasti fino ad esaurimento. Invece ora si è pensato di creare il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, prescrivendo che il numero massimo di essi debba essere di 1050.

Io sono favorevole all'accoglimento di questo nuovo criterio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 147.

(È approvato).

Porro ora successivamente in votazione le modifiche ai rimanenti articoli da 148 a 168.

Articolo 148:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1050 e la loro ripartizione fra gli uffici è stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ».

(È approvato).

Articolo 149:

« Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle di cui all'articolo 85 riguardanti la tabella organica e quella dei posti di ufficio, quelle di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la cauzione, che viene ridotta a lire 15.000 (quindicimila), e l'assunzione in servizio, e quelle contenute negli articoli 25, 26 e 27 riguardanti le esenzioni e le incompatibilità.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale di previdenza, secondo le norme e per gli effetti previsti per la stessa Cassa dal regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312, e successive modificazioni».

(È approvato).

Articolo 152, secondo comma:

« Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato di gruppo C. ».

(È approvato).

Articolo 154, primo comma:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione ».

(È approvato).

Articolo 154, terzo comma:

« Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'articolo 93 ».

(È approvato).

Articolo 155:

« L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve indicare a margine il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito di cui al primo comma dell'articolo 103, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.

Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, le annotazioni vengono effettuate a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario. In tal caso si applicano a quest'ultimo le disposizioni contenute negli articoli 103 e 104 ».

(È approvato).

Articolo 156, numeri 1°) e 2°):

« 1°) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione e dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio anche se compiuti direttamente dall'ufficiale giudiziario;

2°) con la terza parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario, al netto della tassa di cui all'articolo 141, sui cam-pioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio; detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari ».

(È approvato).

Articolo 156, penultimo comma:

« Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123 e degli articoli da 136 a 140 ».

(È approvato).

Articolo 157, secondo comma:

« Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote uguali i proventi e la parte della percentuale indicata nel precedente comma. A tal fine l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello o, nelle città che non siano sedi di Corti di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del Tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi distinti per voci, riscossi nel mese precedente. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente l'importo della parte percentuale dovuta agli aiutanti sui crediti recuperati dallo Stato. L'ufficiale giudiziario della Corte o del Tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo fra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo ».

(È approvato).

Articolo 158:

« Nelle sedi ove esiste un solo ufficio, la ripartizione fra gli aiutanti ufficiali giudiziari viene effettuata dall'ufficiale giudiziario dirigente, secondo le norme contenute nel precedente articolo 157, in quanto applicabili; ma l'eventuale reclamo contro le operazioni del riparto è proposto al capo dell'ufficio stesso ».

(È approvato).

Articolo 159:

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, mediante la percezione di proventi da essi riscossi, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del dieci per cento di cui al successivo articolo, in relazione all'articolo 141, un importo pari all'ammontare dello

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

stipendio iniziale attribuito al grado XIII di gruppo C dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa fino a raggiungere tale limite.

L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, di aumenti periodici uguali, per limite, numero e durata, a quelli stabiliti per i gradi XIII, XII e XI dell'ordinamento gerarchico statale.

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 130.

Per la liquidazione della indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni di cui al primo comma del precedente articolo 131 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 131 e negli articoli 132, 133 e 135 ».

(È approvato).

Articolo 160, secondo e terzo comma:

« Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del cinquanta per cento di cui al precedente articolo 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio massimo mensile annesso al grado IX dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

Negli uffici nei quali prestano servizio aiutanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle spese che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a detrarre ai fini indicati negli articoli 127, 128, 129 e 142 è calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, compresi quelli di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sull'importo totale delle percentuali, compresa la quota devoluta agli aiutanti medesimi ».

(È approvato).

Articolo 161:

« I commessi autorizzati, che trovansi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sono confermati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte di cassazione o della Corte di appello competente, ed assumono, previo giuramento a norma del precedente articolo 24, la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario.

Dalla suddetta data di pubblicazione essi vengono iscritti alla Cassa di previdenza, di

cui all'articolo 149, comma secondo, e cessa l'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché ogni rapporto di impiego privato fra i medesimi e gli ufficiali giudiziari da cui dipendono, i quali sono tenuti a liquidare le indennità loro spettanti in base allo stipendio mensile di lire 850 (ottocentocinquanta). Ai commessi autorizzati, che cessano dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, spetta altresì una volta tanto e a carico dell'Erario, una indennità pari a tante mensilità del compenso stabilito dall'articolo 6 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, e successive modificazioni, per quanti sono gli anni di servizio nei quali hanno goduto di detto compenso.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a partire dalla stessa data di iscrizione alla Cassa di previdenza in poi, cessano dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione, compete, salvo la facoltà di riscatto, l'indennità una volta tanto, anche quando il periodo di iscrizione risulti inferiore ai 10 anni previsti dall'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

L'indennità di cui al comma precedente si determina secondo le norme in vigore per la predetta Cassa di previdenza, in base all'età, alla data di cessazione dal servizio ed agli anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa ».

(È approvato).

Articolo 162, primo comma:

« Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennità di carovita e le relative quote complementari ».

(È approvato).

Articolo 162, terzo e quarto comma:

« Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è corrisposta, entro la prima decade del mese di febbraio, a carico dello Stato e a titolo di gratificazione annuale, la dodicesima parte delle somme ad essi corrisposte nell'anno precedente a titolo di indennità di carovita, escluse le quote complementari. I limiti indicati negli articoli 142 e 160 per il versamento della soprattassa del 50 per cento, sono aumentati nella misura delle indennità di carovita e delle relative quote complementari.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1951

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 131, 132, 133 e 135».

(È approvato).

Articolo 163:

« Nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, gli ufficiali giudiziari e i commessi autorizzati che siano confermati con la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari devono integrare e prestare la cauzione nella misura e con le modalità rispettivamente stabilite negli articoli 20, 21 e 149, primo comma».

(È approvato).

Articolo 165:

« Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari compete, in applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149 e della legge 11 aprile 1950, n. 130, un aumento rispettivamente del 20 e del 10 per cento sui diritti, le indennità ed ogni altro emolumento ad essi corrisposto.

Sono considerate come non percepite le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari in eccedenza alle aliquote percentuali indicate nel comma precedente».

(È approvato).

Articolo 168:

« Gli ufficiali giudiziari che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano diventati impiegati civili dello Stato possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1124-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Arata, Artale, Bettiol Giuseppe, Borioni, Bruno, Bucciarelli-Ducci, Calamandrei, Capalozza, Caserta, Coccia, Colitto, Corsanego, Diaz Laura, Facchin, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Liguori, Marzi, Murgia, Mussini, Paolucci, Ricci Giuseppe, Riccio e Scalfaro.

È in congedo:

Vigo.

La seduta termina alle 12,30.